



ADP  
ADP-2021-0005600  
del 12-05-2021 15:25

Spett.le  
**3G S.r.l.**  
Via Antichi Pastifici 17  
Molfetta

E. p.c. Spett.le  
**Ufficio Acquisti Gare e Contratti**  
Sede

PEC: [3gsrl@pec.cgn.it](mailto:3gsrl@pec.cgn.it)

### **DETERMINA/LETTERA D'ORDINE**

**OGGETTO: Aeroporti di Bari e Brindisi – Fornitura di termocamere ad infrarosso per controllo temperatura corporea.**  
**Affidamento Fornitura supplementare**  
**SMART CIG: Z4B2C3CC22**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **VISTO**

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 12.04.2013;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii d'ora innanzi "Codice";
- l'art. 106 comma 1 lett. b) del Codice;

#### **PREMESSO CHE**

a seguito dell'emergenza sanitaria *coronavirus nCoV*, il Comitato Operativo della Protezione Civile, a partire dal 6/02/2020, ha attivato tutti i Gestori aeroportuali, attraverso teleconferenze, nel corso delle quali è stato chiesto il rilevamento della temperatura corporea dei passeggeri in arrivo;

il Ministero della Salute, attraverso l'ENAC, ha diramato ai Gestori aeroportuali le *indicazioni tecniche sui sistemi di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi* per i controlli sui passeggeri;

non nota prot. n. ENAC-DG-10/02/2020-0015599-P, ENAC, con riferimento alle disposizioni del Comitato Operativo della Protezione Civile, ha invitato i Gestori aeroportuali a procedere all'approvvigionamento di termoscanner.

**DATO ATTO CHE**

in ragione di quanto sopra, Aeroporti di Puglia SpA ha affidato, GIUSTA Determina prot. 3176 del 27.02.2020, alla Società 3 G Srl la fornitura di nr. 3 termocamere (n. 2 per l'aeroporto di Bari e n. 1 per l'aeroporto di Brindisi) per il controllo non invasivo della temperatura febbrile, conformi alla norma CEI EN 80601-2-59:2011 e rispondenti alle indicazioni tecniche del Ministero della Salute;

**RILEVATO CHE**

sussiste la necessità di implementare presso l'Aeroporto di Brindisi una ulteriore termocamera, in esito alla richiesta del Caposcalo, al fine dei regolari controlli nella zona Arrivi Schengen;

**DATO ATTO ALTRESI' CHE**

la ditta 3G Srl ha fornito originariamente le termocamere per il medesimo uso e pertanto, è opportuno, per la predetta implementazione, rivolgersi al medesimo Fornitore originario al fine di garantire uniformità delle apparecchiature e del sistema di controllo delle temperature;

**RICHIAMATO**

l'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per il quale "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO**

l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ed i., il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori/servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

**ACCERTATO CHE**

nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni sopra riportate, in quanto: - la prestazione supplementare riguarda la fornitura di una ulteriore termocamera, delle medesime caratteristiche di quella già in uso, necessaria per il controllo nella zona Arrivi Schengen dell'Aeroporto di Brindisi, non inclusa nell'affidamento iniziale;

le apparecchiature presentano i requisiti di interoperabilità rispetto alle termocamere dell'originario affidamento;

il cambiamento di tipologia di termocamera potrebbe comportare disagi tecnici in quanto il contemporaneo affidamento della medesima fornitura a diverse imprese, nello stesso contesto di luoghi, è suscettibile di pregiudicare la buona esecuzione del servizio di misurazione della temperatura;

#### **RILEVATO CHE**

la fornitura in opera in parola è da considerarsi strumentale e direttamente connessa all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, la stessa è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, comma 1, del D. L. gs 50/2016 e s.m.i.);

#### **RILEVATO CHE**

la ditta 3 G Srl ha presentato la propria fornitura e posa in opera di una telecamera termoscanner, per la verifica della temperatura corporea, presso l'Aeroporto di Brindisi per l'importo di € 2.752,00, oltre ad € 280,00 per stesura cavo (opzionale);

la termocamera proposta è delle medesime caratteristiche tecnico funzionali di quelle originariamente fornite, tipologia BI-SPECTRUM TURRET IP ottica fissa, con caratteristiche tecniche conformi al documento: "Coronavirus - procedure di filtro aeroportuale – Controlli sui passeggeri. Indicazioni tecniche sui sistemi di rilevamento della temperatura mediate tecnologia infrarossi", emanato dal Ministero della Salute", come da scheda tecnica e quadro sinottico (di raffronto con la termocamera di cui alla Determina Prot. n. 3176 del 27.02.2019) in allegato.

#### **PRESO ATTO**

che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Cosima NASTASIA giusta nota prot. 2283 del 13/02/2020;

#### **DETERMINA**

**di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**di affidare** alla ditta 3 G S.r.l. la fornitura ed installazione supplementare di nr. 1 una telecamera termometrica del tipo BI-SPECTRUM TURRET IP ottica fissa 160\*120 ad integrazione del precedente impianto;

**di dare atto** che per la fornitura ed installazione della termocamera sarà riconosciuto l'importo di € 2.752,00 oltre Iva;

**di dare atto** che nell'importo relativo alla fornitura ed installazione è inclusa l'assistenza da remoto fino alla data del 23.07.21, con le stesse modalità e tempistiche previste per le termocamere precedentemente installate di cui alla Determina Prot. n. 3176 del 27.02.20;

**di dare atto** che nell'importo relativo alla fornitura ed installazione è inclusa anche la configurazione del software della termocamera nel sistema di monitoraggio sul pc esistente;

l'assistenza da remoto fino alla data del 23.07.21, con le stesse modalità e tempistiche previste per le termocamere precedentemente installate di cui alla Determina Prot. n. 3176 del 27.02.20;

**di dare atto** che la suddetta fornitura potrà comprendere, a richiesta di AdP, la eventuale estensione per Stesura cavo UTP con il riconoscimento dell'importo aggiuntivo di € 280,00 (opzionale);

**di dare atto** che l'offerta comprende l'Estensione garanzia hardware delle termocamere sia esistenti che quella nuova per la durata di un anno a far data dalla consegna della termocamera;



**di dare atto** che contestualmente alla fornitura dovranno essere consegnati certificato di garanzia, di durata come per legge, dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia e quanto altro richiesto dal RUP necessario ad accertare la conformità della fornitura a tale provvedimento;

**di dare atto** che, in considerazione delle verifiche istruttorie sottese al pagamento, lo stesso avverrà a 60 giorni data fattura;

**di dare atto** che l'accertamento della regolarità della fornitura ed installazione sarà effettuato dal RUP, con il supporto specialistico dell'Ufficio EDP;

**di dare atto** che ai fini della tracciabilità lo SMARTCIG riferito al presente affidamento è il medesimo dell'originario affidamento, trattandosi di fornitura supplementare rientrante nel quinto del valore del contratto originario e, pertanto, Smartcig: Z4B2C3CC22.

Per l'effetto:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Affidataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L'Affidataria è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

La fattura dovrà essere intestata a AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.- Viale Enzo Ferrari - 70128 Bari-Palese, - P.I. 03094610726. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML già previsto per la fatturazione elettronica alle Pubbliche amministrazioni. Il codice Univoco che identifica Aeroporti di Puglia SpA presso lo SDI è il seguente: **MSUXCRI**. La fattura dovrà riportare il riferimento al seguente ordine (num di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico. AdP corrisponderà alla impresa il corrispettivo indicato in fattura tramite bonifico bancario sul C/C indicato dalla stessa. Si precisa che la fatturazione è soggetta agli obblighi di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 e pertanto alla scissione dei pagamenti (cd Split — Payment).

L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it) in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Affidataria stessa, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Affidataria si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it) nella sezione "Società trasparente".

L'Affidataria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).

L'Affidataria dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AdP nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP. (Pantouflage).

**Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR)** - Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla vigente normativa, si dà atto il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Bari 70128, e che l'indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è [dpo@aeroportidipuglia.it](mailto:dpo@aeroportidipuglia.it). I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>. L'Affidataria decadrà dal presente provvedimento qualora emerga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del vigente Codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio in merito ai requisiti di ordine generale che potranno essere svolti a campione dal preposto ufficio.

La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice sul sito istituzionale di AdP nella sezione Società Trasparente.

Si prega di restituire la presente firmata in segno di accettazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Arch. Marco Catamerò



Per accettazione

\_\_\_\_\_